

B

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORALE SAN PIETRO AL MONTE - APS"

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1) E' costituita, con Sede legale in CIVATE, Via CHERUBINO VILLA n. 15, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "CORALE SAN PIETRO AL MONTE APS".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/17.

Art. 2) L'Associazione "CORALE SAN PIETRO AL MONTE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' apartitica e apolitica.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3) L'Associazione persegue le seguenti finalità: promuovere, incrementare e diffondere l'attività corale e musicale nel contesto territoriale e socio-culturale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

Lettera D educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

Lettera I organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera U beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività istituzionali sia direttamente, sia attraverso la partecipazione ad attività promosse o sostenute da terzi, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: iniziative culturali, formative e di spettacolo, corsi, stage, laboratori, che abbiano attinenza con la musica e l'attività corale.

In particolare si propone di rappresentare una componente della vita e dell'attività culturale di Civate a contatto con la scuola, le associazioni e le istituzioni locali.

Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

SOCI

Art. 4) Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'Associazione dall'esercitante la responsabilità genitoriale.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Corale San Pietro al Monte
Civate
Via C. Villa, 15
23862 Civate - LC
C.F. 92000610133

Tel. +39 - 0341.550755
Email: coraledelloro@tiscali.it
www.coralesanpietroalmonite.it

REGISTRATO A LECCO IL 14/10/2017
N° 2054
VERBALE E. ESSE
DI CUI E.
E.

IL FUNZIONARIO

Ippolita BILCOTTA

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANNA PETRAZZUOLO



EP
AS

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'Associazione.

Art. 5) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva, secondo le proprie attitudini e compatibilmente con la disponibilità di tempo, alla vita organizzativa dell'Associazione.

Art. 6) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio specificandone i motivi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7) Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

Ciascun associato ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, inoltre sono previsti eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 8) La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso volontario senza oneri a carico del socio;
- esclusione.

I Soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro i quali si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che i costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure coloro i quali, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi sopra indicati è verbalizzata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 9) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal consiglio direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, e dal segretario nominati dall'Assemblea stessa. In caso di rielezione del consiglio saranno nominati anche due scrutatori.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 11) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria entrambe devono essere convocate tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 Comma 2 C.C.

E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di una delega. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 13) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera il programma generale annuale di attività previste;
- procede alla nomina dei membri del consiglio direttivo;
- delibera l'ammontare delle quote associative;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il



funzionamento dell'Associazione;

- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.

Art. 15) L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, nominati tra i soci dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Tesoriere e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Segretario e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'anno in corso e la quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- nomina i responsabili delle commissioni artistiche;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delle sue attività e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Art. 19) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

IL TESORIERE

Art. 21) Il Tesoriere gestisce l'amministrazione e la finanza dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta della contabilità. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, effettuare bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 22) Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto delibera il Consiglio e la tenuta dei Libri dell'Associazione.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, la relazione delle attività, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il preventivo per l'anno in corso.

Art. 24) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di simpatizzanti;

- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- corrispettivi da soci e loro familiari per le attività di interesse generale;
- ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

Art. 25) Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26) Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27) Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

NORMA FINALE

Art. 29) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sile Svelde
Cerline Brunedel

Civate, 17 Settembre 2019
Stefano

- nomina i responsabili delle commissioni artistiche;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delle sue attività e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Art. 19) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale,

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

IL TESORIERE

Art. 21) Il Tesoriere gestisce l'amministrazione e la finanza dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta della contabilità. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, effettuare bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 22) Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto delibera il Consiglio e la tenuta dei Libri dell'Associazione.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione delle attività, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il preventivo per l'anno in corso.

Art. 24) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di simpatizzanti;